

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. III3)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(PANDOLFI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(CAPRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1985

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo XXI della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti, tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata dall'Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, è divenuta operante nella Comunità economica europea a seguito del regolamento n. 3626/82 approvato dal Con-

siglio delle Comunità europee il 3 dicembre 1982.

Tale regolamento stabiliva all'articolo 23 che gli articoli riguardanti la regimazione commerciale sarebbero entrati in vigore il 1° gennaio 1984 e pertanto a partire da tale data si è determinata all'interno della CEE l'applicazione uniforme della normativa, che

per l'Italia è stata recepita con il decreto ministeriale 31 dicembre 1983 del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e col Ministro delle finanze.

Il decreto suddetto ha anche recepito il regolamento 3418/83 approvato dalla Commissione della CEE il 28 novembre 1983, recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini della applicazione all'interno della Comunità della CITES, sigla ottenuta dalle iniziali in lingua inglese con cui viene comunemente indicata la Convenzione di Washington.

Il testo del regolamento n. 3418/83 era stato elaborato dal Comitato istituito ai sensi dell'articolo 19 del citato regolamento n. 3626/82 con il compito di esaminare qualsiasi problema relativo all'applicazione di tale normativa e che a tal fine si riunisce a Bruxelles in media ogni tre mesi.

L'entrata in vigore dei suddetti regolamenti ha comportato una serie di adempimenti, quali la libera circolazione dei prodotti all'interno della Comunità (salvo restrizioni particolari adottate da alcuni Stati per finalità naturalistiche), che rendono necessario

che la Comunità europea divenga essa stessa Parte della CITES quale entità rappresentativa degli Stati membri.

Questo tipo di partecipazione della CEE è stata già prevista nella Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata dall'Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503), di contenuto affine alla CITES.

La Convenzione di Washington CITES, non prevedendo tale possibilità, si è dovuto provvedere ad uno specifico emendamento che è stato approvato nella II sessione straordinaria della Conferenza degli Stati parte, tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983.

Tale emendamento, come il precedente adottato nella I sessione straordinaria della Conferenza degli Stati parte, che si tenne a Bonn il 22 giugno 1979 e che è stato ratificato con la legge 10 luglio 1982, n. 558, è soggetto alla ratifica dei vari Stati interessati.

Si è pertanto provveduto a predisporre il presente disegno di legge che si sottopone alla approvazione delle Camere.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo XXI della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983.

Art. 3.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII della Convenzione di Washington.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES
ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES
D'EXTINCTION

AMENDEMENT

Conformément à l'Article XVII de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington, D.C. le 3 mars 1973, une session extraordinaire de la Conférence des Parties a été convoquée à Gaborone (Botswana) le 30 avril 1983.

Les Parties suivantes étaient représentées: Afrique du Sud, Argentine, Australie, Autriche, Bolivie, Botswana, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Gambie, République fédérale d'Allemagne, Guyane, Inde, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, Malaisie, Mozambique, Népal, Norvège, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Portugal, République-Unie du Cameroun, Rwanda, St.-Lucie, Sénégal, Seychelles, Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande, Togo, Union des Républiques Socialistes soviétiques, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Uruguay et Zambie.

A la majorité requise des deux tiers des Parties présentes et votantes, la Conférence des Parties a adopté un amendement à l'Article XXI de la Convention, amendement par lequel sont ajoutés après les mots « gouvernement dépositaire. », les 5 paragraphes suivants:

« 1. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de toute organisation ayant pour but une intégration économique régionale, constituée d'Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et faire appliquer des accords internationaux dans des domaines qui lui ont été attribués par les Etats membres et qui son couverts par la présente Convention.

2. Dans leurs instruments d'adhésion, ces organisations feront état de l'étendue de leur compétence eu égard aux questions régies par la Convention. Ces organisations informeront également le gouvernement dépositaire de toute modification substantielle de l'étendue de leur compétence. Les notifications envoyées par ces organisations, concernant leur compétence eu égard à des questions régies par cette Convention et les modifications de cette compétence, seront communiquées aux Parties par le gouvernement dépositaire.

3. Dans les domaines de leur compétence, ces organisations exerceront les droits et rempliront les obligations que la Convention attribue

à leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention. Dans de tels cas, les Etats membre de ces organisations ne pourront exercer ces droits individuellement.

4. Dans les domaines de leur compétence, ces organisations exerceront leur droit de vote en disposant d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres Parties à la Convention. Ces organisations n'exerceront pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et vice-versa.

5. Toute référence à une « Partie » au sens de l'Article I h) de la présente Convention, à " Etat/Etats " ou " Etat Partie/Etats Parties " à la Convention sera interprétée comme incluant une référence à toute organisation ayant pour but une intégration économique régionale et étant compétente pour négocier, conclure et faire appliquer des accords internationaux dans les domaines couverts par la présente Convention. »

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

EMENDAMENTO

Una sessione straordinaria della Conferenza delle Parti è stata convocata a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983, in conformità all'Articolo XVII della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

Le seguenti Parti erano rappresentate: Africa del Sud, Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Botswana, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Stati Uniti d'America, Finlandia, Francia, Gambia, Repubblica Federale di Germania, Guyana, India, Indonesia, Israele, Italia, Giappone, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Malesia, Mozambico, Nepal, Norvegia, Pakistan, Papuasias - Nuova Guinea, Perù, Portogallo, Repubblica Unita del Camerun, Ruanda, S. Lucia, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Thailandia, Togo, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Uruguay e Zambia.

A maggioranza richiesta dei due terzi delle Parti presenti e votanti, la Conferenza delle Parti ha adottato un emendamento all'Articolo XXI della Convenzione, emendamento con il quale sono stati aggiunti, dopo le parole " governo depositario ", i cinque paragrafi seguenti:

« 1. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di ogni organizzazione avente come scopo un'integrazione economica regionale, costituita da Stati sovrani che abbia la competenza per negoziare, concludere e fare applicare accordi internazionali in settori assegnatili dagli Stati membri, e che sono coperti dalla presente Convenzione.

2. Nei loro strumenti di adesione, queste organizzazioni dichiareranno la portata della loro competenza riguardo alle questioni regolate dalla Convenzione. Queste organizzazioni informeranno anche il governo depositario di ogni modifica sostanziale della portata della loro competenza. Le notifiche inviate da dette organizzazioni, riguardanti la loro competenza riguardo alle questioni regolate da detta Convenzione e le modifiche di detta competenza, saranno comunicate alle Parti dal governo depositario.

3. Nei settori di loro competenza, dette organizzazioni eserciteranno i loro diritti e adempiranno agli obblighi che la Convenzione attribuisce ai loro Stati membri Parti della Convenzione. In questi casi, gli Stati membri di dette organizzazioni non potranno esercitare tali diritti individualmente.

4. Nei settori di loro competenza, dette organizzazioni regionali eserciteranno il loro diritto di voto disponendo di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri Parti alla Convenzione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro, e viceversa.

5. Qualsiasi riferimento ad una " Parte " ai sensi dell'Articolo I h) della presente Convenzione, a " Stato/Stati " o " Stato Parte/Stati Parti " alla Convenzione sarà interpretato come comprendente un riferimento ad ogni organizzazione avente come scopo un'integrazione economica regionale, ed avente la competenza per negoziare, concludere e fare applicare accordi internazionali nei settori coperti dalla presente Convenzione ».